

DECRETO DIGNITÀ /La norma prevede la restituzione di tutte le imposte non pagate

Iperammortamento incedibile

Il passaggio prima del periodo fa decadere dal bonus

DI ROBERTO LENZI

Occchio all'iperammortamento: la cessione dei beni prima della fine del periodo di ammortamento fa decadere l'intero contributo. Con un effetto che è lo stesso del trasferimento dei beni all'estero. Un esempio: nel caso di beni con ammortamento di sei anni, laddove il bene sia spostato all'estero o ceduto al sesto anno, l'impresa dovrà rimborsare in un solo anno tutte le imposte non pagate per effetto dell'agevolazione, senza tuttavia sanzioni e interessi. Lo prevede il decreto legge Dignità il quale interviene modificando la norma che prevedeva che sui beni ceduti il beneficio restasse valido per gli anni in cui era stato utilizzato. La circolare n. 4 delle Entrate del 30 marzo 2017 specificava che, nell'ipotesi in cui il bene venisse ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, la maggiorazione sarebbe stata determinata secondo il criterio pro-

rata temporis nell'esercizio di cessione, mentre nel prosieguo le quote di maggiorazione non dedotte non sarebbero potute essere più utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario, quest'ultimo in quanto acquirente di un bene usato. La precedente normativa precisava poi che le quote di maggiorazione dedotte non sarebbero state oggetto di «restituzione» da parte del soggetto cedente poiché la normativa attuale non prevede alcun meccanismo di recapture.

Effetto successivo all'entrata in vigore della norma. Per effetto delle modifiche del decreto Dignità, che riguarderanno solo agli investimenti successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese perdono il diritto all'iperammortamento anche sui periodi d'imposta per i quali è rimasta da fruire l'agevolazione. La normativa, in precedenza, prevedeva che sui beni ceduti l'iperammortamento restasse valido per gli anni in cui era stato utiliz-


zato e decadde solo a partire dal momento della cessione. Il decreto legge Dignità prevede invece che l'agevolazione, nel caso di cessione, decadrà interamente, non solo per la parte residua di ammortamento ma anche per la parte già fruita in precedenza. Nell'esempio visto sopra, a decadere non sarà solo l'ultimo anno di agevolazione dei sei totali, bensì l'intero ammontare del beneficio relativo all'iperammortamento di tutti e sei gli anni. In questo caso, il recupero avverrà attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Agevolazione salva in caso di sostituzione del bene. La nuova normativa sul recupero totale dell'agevolazione non sarà applicata agli

interventi sostitutivi dei beni agevolati, anche nel caso di delocalizzazione dei beni stessi. La legge di Bilancio 2018 aveva infatti introdotto una novità sulla sostituzione dei beni oggetto di iperammortamento. Questa prevede che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste per l'iperammortamento e attestati l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dalla normativa. Tale situazione è confermata anche nel caso in cui il costo di acquisizione

dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla normativa; in questo caso, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Questa possibilità sembra rimanere intatta per le imprese che intendano vendere il bene agevolato o delocalizzarlo all'estero; in questo caso, sarà necessario acquisire un bene analogamente iperammortizzabile per salvaguardare il beneficio. In caso di mancata acquisizione di un bene sostitutivo entro il termine dell'esercizio, invece, per l'impresa non sarà possibile invocare questa opzione e se la cessione/delocalizzazione avverrà dopo l'entrata in vigore del dl dignità, l'iperammortamento andrà totalmente perso. La norma non specifica ancora gli effetti dell'acquisizione di un bene di valore inferiore in sostituzione di quello ceduto.

—© Riproduzione riservata—



Fondo Est

RINNOVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI DEI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

CON IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO, DAL 1° FEBBRAIO 2018 IL CONTRIBUTO MENSILE DI FONDO EST È PASSATO A 11 EURO PER TUTTI I DIPENDENTI DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA, COMMERCIALE E TURISMO.

Che siano a tempo indeterminato o in apprendistato, non importa. Per tutti questi lavoratori, il contributo ordinario mensile è la chiave per accedere all'assistenza sanitaria garantita da Fondo Est.

Informati su www.fondoest.it
IN FONDO, CONTA LA SALUTE



Addio alle società sportive dilettantistiche lucrative

Addio alle società sportive dilettantistiche lucrative. Il governo fa marcia indietro sulla riforma varata con l'ultima legge di Bilancio e, a pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, la cancella con un colpo di spugna. L'annuncio è arrivato ieri dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa per la presentazione del decreto Dignità.

«Nell'ultima manovra di bilancio è stata introdotta la forma della società sportiva dilettantistica di carattere lucrativo, a nostro giudizio in maniera surrettizia e sbagliata», spiega Giorgetti, «noi pensiamo che lo sport dilettantistico non debba avere fine di lucro e quindi abbiamo abolito questa fattispecie, restituendo alle Asd vere meno burocrazia e la possibilità di operare senza le complicazioni che questa normativa, a partire dal prossimo 10 luglio, avrebbe comportato per tante decine di migliaia di volontari e appassionati».

I commi 353-361 della legge n. 205/2017 avevano previsto che le attività sportive dilettantistiche avrebbero potuto essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (ss, snc, sas, spa, sapa, srl). La manovra ha introdotto requisiti stringenti sotto il profilo formale e sostanziale, con particolare riferimento a denominazione statutaria, scopo sociale, amministratori e direttore tecnico.

Tra le disposizioni di favore il legislatore ha poi recato vantaggi fiscali quali la riduzione alla metà dell'aliquota Ires (da 24 a 12%) e l'applicazione dell'Iva agevolata al 10% (invece che al 22%) sui servizi sportivi resi negli impianti gestiti dalla società. Fin dal primo momento, tuttavia, gli addetti ai lavori hanno evidenziato numerose criticità interpretative e operative, anche per quanto riguarda la qualificazione tributaria dei compensi corrisposti dagli enti lucrativi e il rispettivo trattamento previdenziale. L'abrogazione del nuovo regime avvenuta con il decreto dignità «rappresenta un primo segnale», conclude Giorgetti, «che dà l'idea dell'attenzione che questo governo porrà verso lo sport di base, lo sport nelle scuole e le associazioni dilettantistiche».

di **Valerio Stroppa**
—© Riproduzione riservata—